

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-ter**  
**n. 4**

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**LUCIANO MAGNALBÒ**

**per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione)**

**Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma  
il 20 dicembre 2003**

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO n. 30

Roma, 20 dicembre 2003

Al Senato della Repubblica

Oggetto: Trasmissione atti relativi al procedimento penale R.G.N.R.  
23741/00 R.G.G.I.P. 22319/03

Si trasmette, così come disposto dal Gip Dott. G. D'Agostino, con ordinanza in data 24.10.2003, copia integrale degli atti relativi al procedimento penale di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 3, 4° comma L. 20.6.2003, n. 140.

Distinti saluti

*Il Cancelliere*  
Dott.ssa Claudia Balistreri

N. 23741/00 R.G.P.M. Noti

N. 22319/03 R.G.G.I.P.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
UFFICIO N. 30

ORDINANZA DI TRASMISSIONE DI COPIA DEGLI ATTI  
AL SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
(art. 3, 4° comma L. 20.6.03, n. 140)

Il Giudice, dott. Galileo D'Agostino;  
letti gli atti del procedimento penale nei confronti di MAGNALBÒ Luciano, nato a Macerata il 5.4.43, indagato per il reato di cui all'art. 595 c.p.;

vista la richiesta di archiviazione proposta dal P.M. in data 13.3.03;  
vista l'opposizione all'archiviazione, presentata in data 18.7.03 dalla parte offesa, COLONNA Girolamo;

sentite le parti all'udienza tenutasi in camera di consiglio in data 24.10.03, a scioglimento della riserva di cui all'udienza in camera di consiglio;

## OSSERVA

In data 13.10.99, nel corso di una seduta del Senato della Repubblica Italiana, avente ad oggetto la discussione in ordine ad un disegno di legge sulla disciplina dell'informazione elettorale e politica (c.d. *par condicio*), Luciano MAGNALBÒ, Senatore della Repubblica, a termine del suo intervento sul provvedimento in discussione, proferiva frasi ritenute dalla parte offesa diffamatorie e lesive della sua reputazione, diffuse in diretta dall'emittente Radio Radicale, del seguente tenore: «... *ho letto il dossier sulle famose spie che vengono dalla Russia, o che vanno da quest'ultima in Italia, ma credo che esso sia incompleto. Ho notizia... di una persona che tra gli anni sessanta e settanta, era ingegnere della Montedison a Mestre e vendette ai russi dei progetti particolari, recandosi a lavorare anche in Russia. Questa persona fu cacciata dalla Montedison e all'improvviso divenne paurosamente ed immensamente ricca. Ebbene, Presidente, chiedo di essere ascoltato dai servizi segreti italiani, per fornire loro tutte le informazioni relative a questa pericolosa persona e le sue generalità*».

A seguito di una segnalazione da parte di alcuni conoscenti che avevano ascoltato la trasmissione radiofonica della seduta, riconoscendo nelle allusioni solo apparentemente generiche, un chiaro riferimento al COLONNA, lo stesso, ritenendo la portata diffamatoria delle dichiarazioni del Senatore, sporgeva denuncia-querela, evidenziando la falsità delle accuse mossegli, e la loro lesività, ai sensi dell'art. 595 c.p..

All'esito delle indagini, il P.M. avanzava richiesta di archiviazione, rilevando sia l'assoluta incertezza in ordine alla riferibilità delle dichiarazioni del MAGNALBÒ al querelante, che l'imperseguibilità delle stesse ai sensi dell'art. 68 Cost., costituendo «*opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni*» parlamentari.

Nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, il COLONNA, evidenziando la riconducibilità dell'episodio in oggetto nell'ambito di una più ampia controversia, anche giudiziaria, con il MAGNALBÒ - tra l'altro entrambi residenti nel maceratese -, contestava la ricostruzione della vicenda operata dal P.M., prospettandone una diversa, degna di considerazione, sia in ordine all'ipotizzabilità in concreto della fattispecie diffamatoria, che riguardo ai limiti di applicabilità delle garanzie costituzionali di cui all'art. 68 Cost..

All'esito dell'udienza del 24.10.03, deve rilevarsi che il P.M., nella richiesta di archiviazione del 13.3.03, ha eccepito l'applicabilità alla fattispecie in questione dell'art. 68 Cost..

Al riguardo deve osservarsi che nelle more del procedimento è intervenuta a regolare diversamente la materia la legge 20 giugno 2003 n. 140 (entrata in vigore il giorno 22.6.03).

Secondo quanto disposto all'art. 3 della recente citata normativa, «*in ogni ... caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice ... nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ... Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto*». Tanto premesso, appare doveroso motivare in ordine alla trasmissione degli atti al Senato, dando conto delle ragioni per cui si ritiene di non dover pronunciare decreto di archiviazione - così come richiesto dal P.M. e dalla difesa dell'indagato - ed in particolare sia di quelle inerenti la sostenibilità in giudizio della tesi dell'avvenuta consumazione del reato di diffamazione, che di quelle specificamente concernenti l'inapplicabilità al caso in questione dell'art. 68 Cost., e ciò anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 5 della citata legge («*con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, ... l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento*»).

Sotto il primo profilo, sebbene sia evidente l'assoluta mancanza di una specifica indicazione del destinatario delle dichiarazioni ritenute diffamatorie, e nonostante la carenza di alcuna notorietà in ordine al preteso coinvolgimento del COLONNA con i fatti balzati agli onori della cronaca come caso *Mitrokhin*, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, che qui si ritiene condivisibile, l'individuazione del soggetto passivo della diffamazione, pur essendo requisito indispensabile per la consumazione del reato di cui all'articolo 595 c.p., non occorre sia specifica (attraverso l'in-

dicazione del nome) o inequivocabilmente riferita a fatti notori attribuibili ad un determinato soggetto, bastando che essa sia *«deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa»*, senza però che intuizioni o congetture soggettive valgano a superare il vaglio imposto da tale criterio oggettivo (si veda Cass. 2135/00, 7839/90, 3756/88).

Pur non conferendo rilevanza assorbente all'asserito episodio riferito dalla parte offesa (l'aver soggetti terzi individuato un chiaro riferimento al COLONNA nelle dichiarazioni dell'indagato, ascoltate radiofonicamente), giova ricordare che sia l'indagato che la parte offesa sono soggetti noti nel circondario territoriale di provenienza (Macerata), e che dunque, all'interno di tale ambiente, i riferimenti fatti dal MAGNALBÒ ad un *«ingegnere della Montedison a Mestre»*, avente rapporti lavorativi con la Russia, in un arco di tempo determinato, possano considerarsi sufficienti all'individuazione del COLONNA per esclusione ed in via induttiva, anche alla luce dei pregressi rapporti conflittuali fra i due. Da tanto si può ragionevolmente dedurre che la portata diffamatoria delle dichiarazioni dell'indagato (essere una spia russa, ed aver guadagnato ingenti somme da tale attività) sia stata intesa come direttamente riferita al COLONNA da una pluralità di soggetti, seppur appartenenti ad un territorio circoscritto.

Per quanto concerne il secondo assunto fatto proprio dal P.M. nella richiesta di archiviazione, in ordine all'operatività nel caso in questione del disposto di cui all'art. 68 Cost., va dato atto che la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, investita della questione dell'ambito di applicazione delle garanzie costituzionali nei numerosi conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato, già dalle pronunce n. 10 ed 11 del 2000, ha ribadito la validità del criterio dell'inerenza alle funzioni parlamentari, piuttosto che di quello meramente spaziale.

In base a tale orientamento, l'art. 68 Cost. non coprirebbe tutte le opinioni a contenuto politico espresse dai parlamentari, ma solo quelle legate da un nesso funzionale con le attività svolte nella qualità di parlamentare e che si esplicano attraverso atti e procedure specificamente previste dai regolamenti parlamentari (Corte Cost. sent. 11/00: *«non possono ritenersi insindacabili quelle dichiarazioni che, fuoriuscendo dal campo applicativo del "diritto parlamentare", non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari anche se siano caratterizzate da un asserito "contesto politico", o ritenute, per il contenuto delle espressioni o per il destinatario o la sede in cui sono state rese, manifestazioni di sindacato ispettivo, giacchè tale forma di controllo politico rimessa al singolo parlamentare può aver rilievo solo se si esplica come funzione parlamentare, attraverso atti e procedure specificamente previste dai regolamenti parlamentari»*).

Prendendo le mosse dalle sopra citate pronunce – che escludono la copertura dell'art. 68 nei confronti delle opinioni espresse dal parlamentare «*intra moenia*», ma non per questo nell'esercizio di una funzione parlamentare (Corte Cost., sentenza n. 509/02) – va conferita rilevanza al contesto nel quale le dichiarazioni asseritamente diffamatorie sono state pronunciate.

Come emerge inequivocabilmente dal verbale della seduta in questione, avente ad oggetto la discussione di un disegno di legge sulla disciplina dell'informazione elettorale e politica, il sen. MAGNALBÒ, iscritto a parlare proprio in ordine a tale argomento, ha preso la parola sull'argomento all'ordine del giorno e, solo a seguito di un richiamo al rispetto dei tempi, dopo aver concluso il suo intervento (evidentemente incentrato su temi assolutamente estranei sia alla vicenda dell'ing. COLONNA, che al caso *Mitrokhin*, cui tale vicenda si voleva legare, e ciò nonostante l'inciso iniziale «*a proposito di pubblicità elettorale*»), ha pronunciato «*a margine*» le dichiarazioni già riportate.

A prescindere dalla qualificazione in astratto delle stesse opinioni alla luce del criterio funzionale (se cioè esse abbiano un contenuto meramente politico, o siano espressione di una generica funzione parlamentare), il contesto in cui sono state espresse conduce ad escludere che in concreto siano inerenti ad un'attività istituzionale, in quanto solo formalmente inserite all'interno di un atto parlamentare, ma sostanzialmente estranee ad esso per argomento (pubblicità elettorale, e non *caso Mitrokhin*) e per contesto (discussione su un disegno di legge, e non interrogazione, interpellanza o inchiesta parlamentare, strumenti tipici dell'attività ispettivo-conoscitiva previsti dai regolamenti parlamentari). In sostanza, si ritiene che le dichiarazioni rese dal Senatore MAGNALBÒ non ineriscano alle funzioni parlamentari, trovando soltanto un apparente nesso di collegamento con temi di interesse politico trattati nella discussione.

Tali argomenti inducono a ritenere che le opinioni espresse dal sen. MAGNALBÒ non ricadano fra quelle oggetto di specifica immunità ai sensi dell'art. 68 Cost., e che per tali motivi non sussistano limiti all'esercizio nei suoi confronti dell'azione penale per il reato di cui all'art. 595 c.p..

A parere di questo giudicante, le conclusioni raggiunte appaiono coerenti anche con quanto disposto dalla recente legge 20 giugno 2003 n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la quale, all'art. 3 comma 1°, precisa che l'art. 68, 1° comma, Cost. si applica «*in ogni caso*», oltre che per tutta una serie di atti parlamentari tipici, anche «*per qualunque espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento*».

Interpretando la norma alla luce della già riferita giurisprudenza costituzionale, appare significativo l'inciso *«connessa alla funzione parlamentare»*, che sembra proprio richiamare il criterio funzionale elaborato dalla Consulta: se da un lato le dichiarazioni del Sen. MAGNALBÒ potrebbero astrattamente ricondursi residualmente anche ad una generica attività di denuncia politica (che la legge espressamente annovera fra le attività coperte dall'art. 68), per le motivazioni già ampiamente esposte, non si può ritenere che tale attività sia connotata dalla connessione teleologica di cui all'inciso in esame, e dunque ricompresa fra quelle oggetto della garanzia costituzionale.

Tale interpretazione restrittiva della norma si impone non solo in coerenza dell'orientamento giurisprudenziale citato, ma anche in considerazione del fatto che, come più volte ricordato dalla stessa Corte Costituzionale, l'insindacabilità costituisce un'eccezione – dunque di stretta interpretazione – al principio generale della soggezione di tutti i cittadini alla giurisdizione (Corte Cost. n. 11 del 2000: *«la linea di confine fra la tutela dell'autonomia e della libertà delle Camere, e, a tal fine, della libertà di espressione dei loro membri, da un lato, e la tutela dei diritti e degli interessi, costituzionalmente protetti, suscettibili di essere lesi dall'espressione di opinioni, dall'altro lato, è fissata dalla Costituzione attraverso la delimitazione funzionale dell'ambito della prerogativa. Senza questa delimitazione, l'applicazione della prerogativa la trasformerebbe in un privilegio personale, finendo per conferire ai parlamentari una sorta di statuto personale di favore quanto all'ambito e ai limiti della loro libertà di manifestazione del pensiero: con possibili distorsioni anche del principio di eguaglianza e di parità di opportunità fra cittadini nella dialettica politica»*).

A conforto di tale interpretazione, si può rammentare come recentemente anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (sez. I, sentenza 30.1.2003, C. contro Italia), pur riconoscendo la non astratta censurabilità di un sistema che preveda ambiti di immunità, abbia comunque sostenuto la necessità di un particolare rigore nella definizione dei confini di applicabilità dell'istituto, onde evitare una lesione del generale diritto di difesa dei cittadini.

Per quanto sopra esposto, ritenuto dunque di non accogliere l'eccezione di cui all'art. 3 legge n. 140 del 2003 sollevata dal P.M., si impone la necessità di inviare copia degli atti al Senato della Repubblica Italiana, quale ramo parlamentare di appartenenza del Sen. MAGNALBÒ al momento del fatto, al fine di verificare se lo stesso, nelle dichiarazioni da lui rese nel corso della seduta del Senato del 13.10.1999, abbia o no svolto attività ricompresa nell'ambito di applicazione dell'art. 68 Cost. e dell'art. 3, 1° comma, legge n. 140 del 2003.

Ai sensi del quinto comma del citato art. 3, ne consegue la sospensione del procedimento *«fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta»*, salva l'ulteriore proroga del termine non superiore a trenta giorni, eventualmente disposta dal Senato stesso.

P.Q.M.

Visto l'art. 3, 4° e 5° comma L. 20.6.2003, n. 140,

Dispone la trasmissione di copia degli atti del presente procedimento al Senato della Repubblica Italiana.

Dichiara la sospensione del procedimento nei confronti del Senatore Luciano MAGNALBÒ fino alla deliberazione del Senato e comunque non oltre il termine di giorni 90 dalla ricezione degli atti da parte del Senato, salva ulteriore proroga di cui all'art. 3, 5° comma, legge cit..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 24.10.2003

Depositato in Cancelleria

Roma lì 24.10.2003

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Claudia Balistreri

Il Giudice per le  
indagini preliminari  
Galileo D'Agostino